



**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Autonoma Valle d'Aosta**

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Regolamento interno

Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione delle regole di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta, istituito ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, tenendo conto degli orientamenti dettati dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014, della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.

Articolo 2 Composizione del Comitato

1. Come deliberato dalla Giunta regionale in data 29 gennaio 2016 (DGR n. 104/2016) il Comitato è composto dai seguenti membri permanenti aventi diritto di voto:
 - a) per le autorità regionali e altre autorità pubbliche competenti:
 - l'Autorità di gestione del Programma, cu sono affidate le funzioni di Presidente del Comitato;
 - l'Autorità ambientale del Programma;
 - un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (IGRUE);
 - un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea;
 - un rappresentante del Dipartimento politiche strutturali e affari europei della Regione, cui sono affidate le funzioni di 'Cabina di regia' della Politica regionale di sviluppo, relativa ai Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei e statali e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
 - i rappresentanti delle strutture del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo Forestale responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dal Programma;
 - un rappresentante dell'Autorità di gestione del Programma investimenti pe la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR);
 - un rappresentante dell'Autorità di gestione del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE);
 - un rappresentante dell'Organismo Intermedio per la gestione e l'attuazione di interventi di sviluppo rurale;
 - i rappresentanti degli organismi che forniscono istruzione, formazione e consulenza e centri di ricerca nelle materie connesse allo sviluppo rurale operanti nella Regione;

- b) per le parti economiche e sociali:
- un rappresentante delle associazioni agricole di categoria;
 - i rappresentanti delle associazioni agricole di settore;
 - un rappresentante dell'organismo regionale rappresentativo dei consorzi di miglioramento fondiario e/o delle cooperative di produttori agricoli;
 - i rappresentanti degli ordini professionali maggiormente coinvolti nell'elaborazione delle proposte progettuali oggetto di intervento del Programma;
 - un rappresentante della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;
 - un rappresentante dell'organismo associativo degli Istituti di credito operanti a livello regionale;
 - un rappresentante del consorzio degli Enti locali della regione;
- c) per gli organismi rappresentativi della società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione:
- un rappresentante delle Autorità per le politiche di genere e di pari opportunità;
 - un rappresentante degli organismi per la promozione della non discriminazione e dell'inclusione sociale;
 - un rappresentante del Terzo settore ;
 - un rappresentante delle organizzazioni ambientaliste già coinvolte nella valutazione ambientale strategica (VAS);
 - i rappresentanti degli Enti Parco operanti sul territorio regionale.
2. I rappresentanti della Commissione Europea e di AGEA, Organismo pagatore del PSR, partecipano ai lavori del Comitato a titolo consultivo.
3. Il valutatore indipendente del Programma partecipa per riferire in merito alla valutazione.
4. In base agli argomenti oggetto di discussione, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di sorveglianza, a titolo consultivo, rappresentanti di organizzazioni non designate quali membri permanenti.
5. La designazione dei rappresentanti spetta a ciascun organismo. In caso di impedimento i membri del Comitato possono farsi sostituire da un membro supplente purché munito di delega o di specifico incarico.
6. La segreteria è curata dall'Autorità di gestione.

Articolo 3 **Funzioni del Comitato**

1. Ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013, dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 240/2014 e del punto 2.7 dell'Allegato II all'Accordo di Partenariato 2014-2020, il Comitato di sorveglianza deve valutare l'attuazione del Programma di sviluppo rurale e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

A tale scopo, tenendo conto dei valori obiettivo definiti nell'ambito del c.d. Performance Framework e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative, esamina l'avanzamento del programma e i suoi progressi verso i valori target quantificati.

2. In particolare, il Comitato esercita le sue funzioni attraverso le seguenti azioni:
 - a. è consultato e formula un parere, entro quattro mesi dalla decisione di approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni nonché sulle successive modifiche apportate agli stessi in base alle esigenze di programmazione;
 - b. è consultato ed esprime un parere sulle modifiche al Programma proposte dall'Autorità di gestione;
 - c. esamina i problemi che influiscono sull'efficacia e efficienza del programma, comprese le conclusioni delle valutazioni;
 - d. può formulare osservazioni in merito all'attuazione del programma e alla sua valutazione, comprese le azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari e sorveglia le azioni intraprese dall'Autorità di gestione in seguito alle sue osservazioni;
 - e. esamina in particolare le azioni relative all'adempimento delle condizionalità *ex ante* che rientrano nelle competenze dell'Autorità di gestione del PSR ed è informato delle azioni relative alla realizzazione di altre condizionalità *ex ante*;
 - f. esamina e approva le relazioni annuali di esecuzione, prima che siano trasmesse alla Commissione europea.
 - g. partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma.
3. Il Comitato esamina inoltre tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione.
4. Il Comitato di sorveglianza del PSR 2014-2020, a far data dalla sua prima convocazione, assume le funzioni di sorveglianza anche per il PSR 2007-2013.

Articolo 4 **Modalità di funzionamento**

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma, o più volte, qualora particolari esigenze lo richiedano.
2. Le riunioni hanno luogo di norma presso le sedi istituzionali della Regione Valle d'Aosta e sono indette dal Presidente, su iniziativa propria o di almeno cinque membri del Comitato, oppure su richiesta della Commissione Europea o del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
3. Il Presidente convoca il Comitato e lo presiede, formula l'ordine del giorno, modera le discussioni, imposta le questioni e concede la parola ai componenti del Comitato.
4. La convocazione è inoltrata per posta elettronica/certificata almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La documentazione di norma è allegata alla convocazione; qualora ci siano

impedimenti a tale invio, la medesima è resa accessibile sul sito web della Regione Valle d'Aosta nell'apposita sezione attraverso il link http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020.

5. La lettera di convocazione e la documentazione sono caricate anche sul portale SFC2014.
6. Il Presidente può, in casi eccezionali debitamente motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato, inoltrando la relativa comunicazione entro sette giorni di calendario prima della data fissata.
7. L'ordine del giorno viene trattato seguendo la successione prevista nella lettera di convocazione. Il Presidente, anche su richiesta di un solo membro, può proporre l'anticipazione o la posticipazione di un punto iscritto all'ordine del giorno, previo assenso della maggioranza dei presenti.
8. Ogni componente può chiedere al Presidente, almeno entro 24 ore prima della seduta, l'inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno.
9. Il Presidente assume le opportune misure qualora dovesse configurarsi un conflitto di interessi fra uno o più membri del Comitato e la sostanza delle decisioni da sottoporre a votazione. I membri del Comitato, qualora siano potenziali beneficiari degli interventi cofinanziati dal PSR, devono dichiararlo ed astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti d'interesse, in particolare quelle riguardanti i criteri di selezione delle domande e l'allocazione delle risorse.
10. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
11. Le decisioni sono adottate con il consenso della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
12. Il valutatore indipendente può essere invitato alle riunioni del Comitato per illustrare l'andamento delle valutazioni, spiegare nel dettaglio le criticità del Programma, approfondire gli argomenti, proporre soluzioni al superamento delle criticità riscontrate, consigliare a proposito delle modifiche da apportare al Programma e/o alle procedure di attuazione.
13. In caso di necessità e/o di urgenza, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato stesso. I documenti da esaminare devono essere inoltrati contestualmente all'attivazione della procedura di consultazione e i membri devono esprimere per iscritto il loro parere entro dodici giorni consecutivi dalla data di avvio della procedura. Qualora non pervengano, entro il tempo previsto, osservazioni scritte, la procedura di consultazione si intende approvata. Nel caso in cui le osservazioni comportino la necessità di modificare in modo sostanziale la proposta, l'Autorità di gestione riapre la procedura di consultazione per ulteriori sette giorni, al termine dei quali la consultazione si intende chiusa.
14. L'Autorità di gestione notifica alla Commissione e alle autorità nazionali le proposte e le decisioni del Comitato, onde consentire l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione delle suddette decisioni.

Articolo 5

Segreteria e verbalizzazione delle sedute

1. La segreteria del Comitato è assicurata dall’Autorità di gestione del Programma, struttura responsabile della preparazione dell’insieme dei documenti necessari ai lavori del Comitato stesso.
2. Di ogni seduta la segreteria provvede alla stesura del verbale e al suo inoltro ai componenti del Comitato entro 5 giorni lavorativi dalla seduta.
3. Il verbale indica la sede, la data, l’ora della riunione, l’elenco dei presenti e l’ordine dei lavori; riporta le decisioni assunte, è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed inviato tramite posta elettronica a ciascuno dei componenti e pubblicato nell’apposita sezione del sito web della Regione (http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020).
Il verbale si intende approvato qualora entro dodici giorni consecutivi dall’inoltro o dall’avviso di avvenuta pubblicazione non vengano formulate osservazioni da parte dei membri presenti alla seduta cui il verbale si riferisce.

Articolo 6

Modalità di accesso ai documenti preparatori e ai verbali delle sedute

1. I documenti preparatori e i verbali di ogni seduta, sono resi accessibili a tutti gli interessati attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione Valle d’Aosta al link http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020.

Articolo 7

Modifiche del regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato, in caso di necessità, con decisione della maggioranza dei membri del Comitato, nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nel Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 (Codice europeo di condotta sul partenariato), nel Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Valle d’Aosta, nonché altre disposizioni regolamentarie e comunitarie comunque pertinenti.

Articolo 8

Spese di funzionamento del Comitato di Sorveglianza

1. Alle spese connesse all’attività del Comitato (inclusi affitto di locali, noleggio di attrezzature, vitto, interpretariato e traduzione, riproduzione documenti) provvede l’Autorità di gestione ricorrendo ai fondi stanziati per l’assistenza tecnica al PSR 2014-2020.

